



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1929 del 2010, proposto da:
Sacisana Opere Pubbliche s.p.a. in persona dell'Amministratore
Unico in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Delfino,
con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Piemontese in Firenze, via
del Parione 13;

contro

Soc. Città Giardino s.r.l. in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Parigini e
Giancarlo Lo Manto, con domicilio eletto presso il secondo in
Firenze, corso Italia 29;

Comune di Terranuova Bracciolini in persona del Sindaco in carica,
n.c.;

nei confronti di

Abils Consorzio Stabile in persona del Presidente del C.d.A. in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via Lamarmora 14;

Costruzioni Giuseppe Stiatti in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;

per l'annullamento

- dei verbali di gara del 16/09/2010 e del 04/10/2010 nella parte in cui la Commissione di gara non ha disposto l'esclusione del Consorzio Stabile Abils e dell'impresa Costruzioni Giuseppe Stiatti s.r.l.;

- del verbale del 04/10/2010 di aggiudicazione provvisoria della gara al Consorzio Stabile Abiis;

- del provvedimento dell'8/10/2010 con il quale si aggiudica definitivamente la gara al Consorzio Stabile Abiis;

- ove e per quanto possa occorrere delle note raccomandate nn. 17833 e 17834 del 23/09/2010;

- della nota dell'8/10/2010 di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Giardino S.r.l. e di Abils Consorzio Stabile;

Viste le memorie difensive;

Visto il ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- la ricorrente, classificatasi al terzo posto in una gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento di opere di urbanizzazione a scomputo, ne impugna l'esito deducendo che sia il primo che il secondo classificato sarebbero illegittimamente stati ammessi;
- in particolare, in relazione all'ammissione del Consorzio Abils, aggiudicatario, lamenta che i legali rappresentanti delle imprese indicate quali esecutrici dei lavori, nella loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione, non abbiano fatto menzione del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e della consapevolezza sulle sanzioni penali per la falsità nelle dichiarazioni sostitutive;
- lamenta inoltre che il legale rappresentante del medesimo Consorzio, in riferimento al direttore tecnico cessato dalla carica, abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che la renderebbe priva di valore; che la dichiarazione

dell'Amministratore unico dell'impresa esecutrice Le Generali Costruzioni s.p.a. non faccia riferimento a condanne per cui si è beneficiato della “non menzione” e che sia il legale rappresentante che il direttore tecnico del Consorzio stesso non abbiano sottoscritto tutte le pagine della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione e tuttavia si sia fatto luogo a regolarizzazione;

- deduce infine difetto di motivazione sulla valutazione delle giustificazioni dell'anomalia dell'offerta presentata dal Consorzio vincitore;

- il controinteressato ha proposto ricorso incidentale impugnando gli atti della gara nella parte in cui hanno ammesso l'impresa ricorrente;

Considerato che:

- il disciplinare di gara, all'art. 3, lett. b) prevedeva in riferimento ai consorzi stabili che i requisiti richiesti dal bando di gara per la partecipazione dovessero essere riferiti ai consorzi medesimi e non alle imprese consorziate e tale previsione, peraltro non impugnata, non è irragionevole alla luce di quanto stabilito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 secondo cui il consorzio stabile comporta una comune struttura di impresa fra i consorziati attribuendo così autonoma soggettività a questa figura giuridica;

- eventuali vizi nelle dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle imprese esecutrici sono quindi irrilevanti, e comunque l'assenza nella dichiarazione sostitutiva presentata per la partecipazione alle gare di

appalto del richiamo all'art. 76 del d.P.R. 445/00 non è rilevante, poiché è priva di una reale utilità (C.d.S. V, 14 aprile 2008 n. 1665) e il precetto contenuto nell'art. 48 del medesimo d.P.R. 445/00, di inserire nei moduli delle dichiarazioni sostitutive il richiamo alle sanzioni penali stabilite in materia, incombe sulle Amministrazioni nella loro predisposizione senza che il privato debba supplire all'inadempimento di esse (T.A.R. Lazio Roma II, 26 maggio 2008 n. 5043; T.A.R. Campania Napoli I, 7 giugno 2010 n. 12674);

- l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 rimanda, ai fini dell'attestazione dei requisiti generali di partecipazione, alle disposizioni del d.P.R. 445/00 e questo all'art. 47, comma 2, afferma che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza";

- trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni rese non nell'interesse del soggetto cessato dalla carica ma dell'impresa concorrente, non è illegittimo che il legale rappresentante di quest'ultima abbia attestato i requisiti in parola con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 , n. 399);

- la mancata indicazione di non avere riportato condanne per cui si è fruito del beneficio della "non menzione" va interpretata come insussistenza delle medesime;

- la legge di gara non conteneva una sanzione escludente per i concorrenti che avessero omissis di siglare tutte le pagine della

dichiarazione;

- la motivazione della positiva valutazione dell'anomalia nell'offerta aggiudicataria è correttamente motivata *per relationem* alle giustificazioni fornite, né la ricorrente prova in alcun modo la loro irragionevolezza;

Ritenuto pertanto di respingere le censure formulate avverso l'ammissione del concorrente risultato vincitore alla gara di cui si discute;

Considerato che conseguentemente la ricorrente perde interesse allo scrutinio sulle censure dedotte avverso l'ammissione della concorrente risultata seconda classificata;

Ritenuto pertanto di respingere il ricorso principale e di dichiarare conseguentemente improcedibile per difetto di interesse sopravvenuto il ricorso incidentale;

Ritenuto infine di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di causa, secondo la regola della soccombenza, che vengono liquidate nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte resistente costituita, nulla spese per le parti resistenti non costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa nella

misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge a favore di ciascuna parte resistente costituita; nulla spese per le parti resistenti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)